

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2013 del 27/04/2021
Oggetto	Concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico appartenenti ad un tratto del torrente Ausa nel Comune di Rimini (RN) in corrispondenza dell'intersezione tra la S.S.16 e la S.S.72 per la realizzazione di una rotatoria e di due attraversamenti ciclo-pedonali (opere a completamento della viabilità A14 tratto Rimini Nord-Cattolica). Procedimento RN21T0001 6 Richiedente: Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2079 del 26/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette APRILE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico appartenenti ad un tratto del torrente Ausa nel Comune di Rimini (RN) in corrispondenza dell'intersezione tra la S.S.16 e la S.S.72 per la realizzazione di una rotatoria e di due attraversamenti ciclo-pedonali (opere a completamento della viabilità A14 tratto Rimini Nord-Cattolica).

Procedimento RN21T0001 – Richiedente: Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

VISTA l'istanza, corredata degli elaborati grafici, pervenuta in data 11/01/2021 e registrata in pari data con protocollo PG/2021/2596, presentata dalla Società Autostrade per l'Italia s.p.a. (C.F./P.IVA 07516911000), con sede legale a Roma in via A. Bergamini n.50, per conto del Sig. Cerberano Claudio in qualità di responsabile unico del procedimento, con cui viene richiesta la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico appartenenti ad un tratto del torrente Ausa nel Comune di Rimini (RN) in corrispondenza dell'intersezione tra la S.S.16 e la S.S.72 per la realizzazione di una rotatoria e di due attraversamenti ciclo-pedonali (opere a completamento della viabilità A14 tratto Rimini Nord-Cattolica), identificate catastalmente al N.C.T. al foglio 97 particelle 1368-756 e antistante particelle 106-289-832 e foglio 98 antistante particelle 22-174-698-67-43, per mq 1398 totali;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 25 del 03/02/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che lo scrivente Servizio, con nota prot. PG/2021/5671 del 15/01/2021, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 204 del 03/02/2021, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2021/19417 del 08/02/2021, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;
- che al termine dei lavori, alla luce della Convenzione sottoscritta con Comune e ANAS dopo l'apertura al traffico, Autostrade per l'Italia rinuncerà alla presente concessione. Gli Enti coinvolti subentreranno per le aree concessionate di loro pertinenza presentando apposita domanda reperibile sul sito:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/occupazione-di-aree-e-terreni/occupazione-aree-e-terreni>;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è stato determinato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 1503,13 (euro millecinquecentotre/13) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

- che il canone di concessione relativo all'anno 2021, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è definito in €. 1127,33 (euro millecentoventisette/33), pari a 9 mensilità;
- che il deposito cauzionale è stato definito, ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e dell'art 8 della L.R. 2/2015, in €. 1503,13 (euro millecinquantotre/13), pari ad una annualità del canone;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta Idraulico;
- che con nota prot. PG/2021/52900 del 06/04/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2021/60927 del 20/04/2021;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 15/12/2020 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 1127,33. Il pagamento deve avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PAYER.LEPIDA.IT](https://payer.lepida.it), cliccando poi su ESEGUI nella sezione Pagamenti online, poi selezionare BOLOGNA nel menù a tendina del livello territoriale e REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEMANIO IDRICO alla voce Ente. Dovrà poi essere selezionato la tipologia del pagamento da effettuare, scegliendo l'opzione "canoni", eseguito in data 07/04/2021 quale "**Canone relativo all'annualità 2021 - Pratica RN21T0001**";
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 1503,13. Il pagamento deve avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PAYER.LEPIDA.IT](https://payer.lepida.it), cliccando poi su ESEGUI nella sezione Pagamenti online, poi selezionare BOLOGNA nel menù a tendina del livello territoriale e REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEMANIO IDRICO alla voce Ente. Dovrà poi essere selezionato la tipologia del pagamento da effettuare, scegliendo l'opzione "Deposito cauzionale", eseguito in data 07/04/2021 quale "**Deposito cauzionale - Pratica RN21T0001**";

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Dott.ssa Anna Maria Casadei;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico RN Dr.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come

introdotto dalla Legge 190/2012;

su proposta della Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Società Autostrade per l'Italia s.p.a. (C.F./P.IVA 07516911000), con sede legale a Roma in via A. Bergamini n.50, la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico appartenenti ad un tratto del torrente Ausa nel Comune di Rimini (RN) in corrispondenza dell'intersezione tra la S.S.16 e la S.S.72 per la realizzazione di una rotatoria e di due attraversamenti ciclo-pedonali (opere a completamento della viabilità A14 tratto Rimini Nord-Cattolica) – Procedimento **RN21T0001**. Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2039;
6. di stabilire il canone annuo in €. 1503,13 (euro millecinquecentotré/13). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di stabilire il deposito cauzionale in €.1503,13 (euro millecinquecentotré/13), pari ad una annualità del canone, dando atto che è stato versato;
10. di dare atto che, data l'imposta di registro superiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, che il presente provvedimento **deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso**, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131 e di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;
11. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpa e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto

di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;e;

13. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
14. di pubblicare, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web di Arpa;e alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpa;e.

Dott. Stefano Renato De Donato

(Documento firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Società Autostrade per l'Italia s.p.a. (C.F./P.IVA 07516911000), in seguito indicata come “Concessionario” - **Procedimento RN21T0001.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico appartenenti ad un tratto del torrente Ausa nel Comune di Rimini (RN) in corrispondenza dell'intersezione tra la S.S.16 e la S.S.72 per la realizzazione di una rotatoria e di due attraversamenti ciclo-pedonali (opere a completamento della viabilità A14 tratto Rimini Nord-Cattolica), identificate catastalmente al N.C.T. al foglio 97 particelle 1368-756 e antistante particelle 106-289-832 e foglio 98 antistante particelle 22-174-698-67-43; tale area è identificata negli elaborati grafici allegati parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2039**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza.**

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €.1503,13 (euro millecinquecentotre/13) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.

4. L'importo del deposito cauzionale, pari ad €.1503,13 (euro millecinquecentotre/13), versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
8. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
10. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 204 del 03/02/2021. Si riportano di seguito ed integralmente le prescrizioni contenute nel suddetto atto:

- 1) La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per autorizzare l'occupazione.*
- 2) Il presente Nulla Osta non costituisce in alcun modo, per il tratto di area richiesta di concessione e coincidente al fosso tombinato, un riconoscimento di conformità alla normativa statica/sismica vigente. Resta a carico del richiedente la verifica della stabilità del tombinamento attestando la resistenza del manufatto a supportare i carichi a cui sarà sottoposto.*
- 3) Ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini.*
- 4) La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.*
- 5) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia*

di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica

INOLTRE

6) Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARPAE e di ARSTe-PC, in particolare e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da queste Agenzie incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

7) ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

8) Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);

9) È compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

10) E' a carico del richiedente la concessione, l'individuazione del preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;

11) ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

12) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ARSTePC Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

13) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.